COMUNE DI ERBEZZO

TITOLO 01

AUTONOMIA - FINALITA' - COOPERAZIONE

ART. 01

IL COMUNE

- 01. IL COMUNE DI ERBEZZO E' UN ENTE TERRITORIALE AUTONOMI CHE OPERA NELL`AMBITO DELLA UNITA' ED INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA, SECONDO I PRINCIPI DELLE LEGGI STATALI E DELLA REGIONE VENETO. 02. E' COSTITUITO DALLA COMUNITA' DELLA POPOLAZIONE UBICATA NEL SUO TERRITORIO.
- 03. IL COMUNE E' DOTATO DI UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE PUO' ESSERE DATO IN USO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO.

ART. 02

FINALITA'

- 01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI PRINCIPI:
- PROMUOVE GLI INTERESSI E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' PROPONENDOSI DI RIMUOVERE LE CAUSE CHE POSSONO OSTACOLARE IL DIFFONDERSI DEL PROGRESSO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO, ED IN PARTICOLARE ADOTTA TUTTE LE MISURE ATTE A FAVORIRE LA POSSIBILITA' A TUTTI I GIOVANI DI ACCESSO ALLA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO;
- PROMUOVE LA COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE FORZE SOCIALI ALLE SCELTE ED ALLA GESTIONE POLITICA DELLA COMUNITA'.
- PROMUOVE E DIFFONDE LA CULTURA DELLA PACE COME DIRITTO FONDAMENTALE DEGLI UOMINI E DEI POPOLI, DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELLA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTA' DEMOCRATICHE
- A TAL FINE ORGANIZZA E PROMUOVE DIBATTITI, CONVEGNI, E INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA E LO STUDIO DEI TEMI DELLA PACE, DELLA SOLIDARIETA' E DELLA CONVIVENZA TRA I POPOLI;
- SI ADOPERA PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI, ANCHE SOSTENENDO LE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' PER L'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI.
- TUTELA E SVILUPPA LE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

- 01. IL COMUNE DI ERBEZZO, ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA, INTENDE REALIZZARE CON QUESTA UN RAPPORTO PRIMARIO DI COOPERAZIONE NEL RECIPROCO INTERESSE.
- 02. A TAL FINE IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA, SULLA BASE DI SPECIFICI ACCORDI, LE STRUTTURE

AMMINISTRATIVE TECNICHE E GESTIONALI ESISTENTI. ANALOGAMENTE IL COMUNE, INDIVIDUATE LE FUNZIONI O I SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE SUSCETTIBILI DI ESSERE UTILMENTE ESERCITATI A LIVELLO SOVRACOMUNALE, PROMUOVE LE NECESSARIE INTESE PER LA FUNZIONE O LA GESTIONE DEI SERVIZI IN QUESTIONE, DETERMINANDO CON ATTO CONSILIARE MODALITA' TEMPORALI, ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE DEL RAPPORTO DA CURARE.

03. VERRANNO DISPOSTE VERIFICHE PERIODICHE CONGIUNTE SULLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' AFFIDATA.

TITOLO 02

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 04

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COMUNITA', DALLA QUALE E' ELETTO.
02. E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

ART. 05

FUNZIONI FONDAMENTALI

01. NEL RISPETTO DELL` ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.1990 NO 142 COMPETONO AL CONSIGLIO COMUNALE L'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI COSI' RIPARTITI:

- GLI ATTI ISTITUZIONALI
- GLI ATTI DI NATURA GIURIDICA
- GLI ATTI DI INDIRIZZO POLITICO
- GLI ATTI PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNA
- GLI ATTI PER L'ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA
- GLI ATTI DI GESTIONE

02. GLI ATTI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NON SONO DELEGABILI ALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 06

ATTI ISTITUZIONALI

- 01. SONO ATTI FONDAMENTALI:
- A) APPROVAZIONE E MODIFICA DEGLI STATUTI;
- B) ISTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE;
- C) CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI;
- D) NOMINA DEL SINDACO;
- E) NOMINA DELLA GIUNTA;
- F) NOMINA DEGLI ORGANI COLLEGIALI CONSULTIVI INTERNI.

ART. 07

ATTI DI AUTONOMIA GIURIDICA

- 01. SONO ATTI DI AUTONOMIA GIURIDICA:
- A) APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

ATTI DI INDIRIZZO POLITICO

- 01. SONO ATTI DI INDIRIZZO POLITICO:
- A) APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI, RELAZIONI PREVISIONALI E

PROGRAMMATICHE;

- B) PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE;
- C) BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI;
- D) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI;
- E) PROGRAMMI ANNUALI E POLIENNALI DI ATTUAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI
- F) DEROGHE A PIANI E PROGRAMMI;
- G) INDIRIZZI ALLE AZIENDE PUBBLICHE O AD ENTI DIPENDENTI O AD ALTRI ENTI SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

ART. 09

ATTI PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

- 01. SONO ATTI PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNA:
- A) ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI;
- B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE;
- C) DISCIPLINA GENERALE DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE;
- D) PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E LORO VARIAZIONI:
- E) COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI STATUTI E REGOLAMENTI:
- F) REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE;
- G) ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI;
- H) CONCESSIONI A TERZI DELLA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI;
- I) AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE.

ART. 10

ATTI PER L'ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA

- 01. SONO ATTI PER L'ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA:
- A) CONVENZIONI TRA COMUNI, QUELLI TRA COMUNE E LA PROVINCIA, QUELLI TRA COMUNE ED ENTI PUBBLICI;
- B) COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
- C) NOMINA, CONVOCAZIONE E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ALTRE AZIENDE ISTITUZIONI O ENTI.

ART. 11

ATTI DI GESTIONE

- 01. SONO ATTI DI GESTIONE:
- A) ACQUISTI ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI;
- B) PERMUTE DI IMMOBILI;
- C) APPALTI;
- D) CONCESSIONI NON PREVISTE NEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;
- E) PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- F) PIANI FINANZIARI DI CARATTERE GENERALI LEGATI ALLA PROGRAMMAZIONE DI OPERE NON PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE GENERALE;
- G) CONTRAZIONE DI MUTUI;

- H) EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- I) SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER PIU' ESERCIZI;
- L) LE VARIAZIONI DI BILANCIO.

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE.
- 02. LA PROCEDURA INERENTE AL CONTROLLO PREVENTIVO E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.
- 03. TUTTE LE DELIBERE PER LE QUALI NON SIA STATO ESPRESSO
- L'INTENDIMENTO DI SOTTOPORLE AL CONTROLLO PREVENTIVO O CHE NON SIANO STATE MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI, SONO TRASMESSE IN COPIA, A CURA DEL SEGRETARIO, AI CAPIGRUPPO.

ART. 13

REGOLAMENTO CONSILIARE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, ENTRO IL TERMINE DI 120 GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, UN PROPRIO
- REGOLAMENTO, CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
- 02. IL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE LA DISCIPLINA DEI SEGUENTI PUNTI:
- A) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO;
- B) ORDINE DEL GIORNO;
- C) PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
- D) PUBBLICITA' DELLE SEDUTE:
- E) DIRITTI DEI CONSIGLIERI;
- F) OBBLIGO DI ASTENSIONI;
- G) DIMISSIONE DEI CONSIGLIERI:
- H) VOTAZIONI;
- I) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI;
- L) ELEZIONE DI PERSONE IN ENTI;
- M) NOMINA DEI CAPIGRUPPO;
- N) PROCEDURA DI CONTROLLO A DOMANDA;
- O) PROCEDURE DI MOZIONE, INTERPELLANZA, INTERROGAZIONE, RISOLUZIONE.

ART. 14

COMMISSIONI CONSILIARI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUISCE AL SUO INTERNO, CON CRITERIO PROPORZIONALE, COMMISSIONI CONSULTIVE CONSILIARI PERMANENTI, CON DELIBERAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, SU PROPOSTA DEL SINDACO O 2/3 DEI CONSIGLIERI, DELIMITANDO L'AMBITO DI OPERATIVITA' DI CIASCUNA DI ESSE.
- 02. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO SOTTOPOSTE, PER L'ESAME PRELIMINARE, LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, SE INERENTI ALLA MATERIA DA QUESTE TRATTATA.
- 03. LA GIUNTA PUO' SOTTOPORRE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI MATERIE DI SUA COMPETENZA.

04. SINGOLE MATERIE DI RILEVANZA POLITICA E TECNICA POSSONO ESSERE DEMANDATE A SPECIFICHE COMMISSIONI NON CONSILIARI, CHE PREVEDONO LA RAPPRESENTANZA DI TUTTI I GRUPPI CONSILIARI, DI TECNICI E DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI PORTATRICI DI UN INTERESSE INERENTE ALLA MATERIA TRATTATA.

05. LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA STESSA, SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 15

IL CONSIGLIERE ANZIANO

- 01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA OTTENUTO IL PIU' ALTO NUMERO DI VOTI.
- 02. IN CASO DI PARITA' PREVALE L'ANZIANITA' IN
- 03. SVOLGE LE FUNZIONI CONFERITEGLI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 16

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI, SCELTI NEL NUMERO MASSIMO DI 02 ANCHE FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. 02. LA NOMINA DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE E' CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA COSTITUZIONE DELLA GIUNTA, OVE DEVE ESSERE DOCUMENTATA LA COMPETENZA ED ESPERIENZA TECNICA OD AMMINISTRATIVA CHE NE MOTIVI LA CANDIDATURA. 03. NON PUO' ESSERE NOMINATO ASSESSORE NON CONSIGLIERE CHI ABBIA CONCORSO COME CANDIDATO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN

ART. 17

CARICA.

POTERI DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI COMUNALI

- 01. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI COMUNALI PARTECIPANO ALLE SEDUTE CONSILIARI ED ALLA DISCUSSIONE.
- 02. GLI STESSI NON CONCORRONO AL COMPUTO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E NON HANNO DIRITTO AL VOTO.

ART. 18

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI DATI DAL CONSIGLIO E COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE AD ECCEZIONE DEGLI ATTI RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO.

02. SONO ESCLUSI DALLA COMPETENZA GIUNTALE GLI ATTI CHE RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEMANDATE AD ALTRI ORGANI.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 19

IL SINDACO COME ORGANO COMUNALE

01. IL SINDACO RAPPRESENTA LA COMUNITA' ED E' IL CAPO

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

- 02. CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA DISTRIBUENDO I COMPITI, FRA I MEMBRI DELLA STESSA, SUI QUALI LA GIUNTA COMUNALE DEVE DELIBERARE IN COERENZA CON LE DELEGHE RILASCIATE.
- 03. FISSA GLI ARGOMENTI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE.
- 04. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI IMPARTENDO DIRETTIVE POLITICHE ED AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE.
- 05. IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ORDINE PRIORITARIO DI PERSEGUIMENTO DEI FINI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO.
- 06. RAPPRESENTA L'ENTE NELLE ASSEMBLEE DEI CONSORZI, DI PERSONA O MEDIANTE UNO STABILE DELEGATO SCELTO DALLO STESSO SINDACO.
- 07. PROMUOVE CONFERENZE DI SERVIZIO E STIPULA GLI ACCORDI DI PROGRAMMA.
- 08. EMANA LE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AI REGOLAMENTI.
- 09. ATTIVA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELL'ENTE. SENTITO IL SEGRETARIO.
- 10. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI.
- 11. ESERCITA LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

ART. 20

ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE 01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ADOTTA CON ATTO MOTIVATO PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI.

ART. 21

IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO, A SOSTITUIRLO IN VIA GENERALE, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 22

DELEGATI DELLE FRAZIONI

01. NELLE FRAZIONI IL SINDACO PUO' DELEGARE CON APPOSITO ATTO LE SUE FUNZIONI DI UFFICIALE DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE E DI MERA RAPPRESENTANZA POLITICA, IN ORDINE DI PREFERENZA AD UN ASSESSORE, AD UN CONSIGLIERE O AD UNA PERSONA ELEGGIBILE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, RESIDENTE NELLE FRAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 38 LEGGE 142/90.

02. IL DELEGATO, ANNUALMENTE, TRASMETTE E RELAZIONA SULLE CONDIZIONI E SUI BISOGNI DELLE FRAZIONI AL SINDACO CHE NE DA' COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 03

GLI ORGANI BUROCRATICI

ART. 23

IL SEGRETARIO COMUNALE

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' IL CAPO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE.
- 02. ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
- 03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED

AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.

- 04. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO, CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.
- 05. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE IN PARTICOLARE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON

COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVA E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI.

TITOLO 04

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ART. 24

REFERENDUM

- 01. IL SINDACO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA E PER RICHIESTA DI ALMENO IL 30% DEGLI ELETTORI, PUO' INDIRE DEI REFERENDUM CONSULTIVI,
- SU MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.
- 02. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM LE MATERIE ESCLUSE DALLA LEGGE.
- 03. IL REFERENDUM PUO' CONTENERE FINO A TRE QUESITI O PROPOSTE DIFFERENTI.
- 04. L'ORGANO DELIBERATIVO AVRA' CURA DI FORMULARE IL QUESITO, STENDENDO LA DICITURA DA SOTTOPORRE AI VOTANTI IN MODO CHIARO E CONCISO.
- 05. IL REFERENDUM NON PUO' ESSERE INDETTO IN CONCOMITANZA CON ALTRE VOTAZIONI.
- 06. DEVE AVERE LUOGO ENTRO I NOVANTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.
- 07. LE VOTAZIONI DURANO UN SOLO GIORNO, PER DODICI ORE CONSECUTIVE E LO SPOGLIO VIENE SVOLTO SUBITO DOPO LA CHIUSURA DEI SEGGI.
- 08. AI RISULTATI VIENE DATA LA PIU' AMPIA PUBBLICITA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE.
- 09. LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' REFERENDARIE E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 02

LA CONFERENZA DEI CAPO FAMIGLIA

ART 25

ENTRATA IN VIGORE E FUNZIONI

- 01. ENTRO QUATTRO MESI DALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO VIENE COSTITUITA NEL COMUNE DI ERBEZZO LA CONFERENZA DEI CAPO FAMIGLIA.
- 02. ESSA HA FUNZIONE CONSULTIVA E PROPOSITIVA ED ELEGGE IL DIFENSORE CIVICO.

ART. 26

COSTITUZIONE

- 01. LA CONFERENZA DEI CAPO FAMIGLIA E' COSTITUITA DA UN RAPPRESENTANTE PER NUCLEO FAMILIARE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ERBEZZO, PURCHE' SIA ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DELLO STESSO
- ERBEZZO, PURCHE' SIA ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DELLO STESSO COMUNE.
- 02. OGNI RAPPRESENTANTE, CONVENZIONALMENTE CHIAMATO CAPO FAMIGLIA, E' ISCRITTO IN APPOSITO ALBO AFFIDATO E AGGIORNATO OGNI ANNO DAL DIFENSORE CIVICO.
- 03. NELLE MORE DELLA PRIMA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO LE FUNZIONI DI QUEST'ULTIMO SPETTANO AL CONSIGLIERE ANZIANO.
- 04. QUALORA IL NUCLEO FAMILIARE NON SI ACCORDI NEL DESIGNARE IL PROPRIO RAPPRESENTANTE O NON NE COMUNICHI IL NOMINATIVO AL

DIFENSORE CIVICO L'INDIVIDUAZIONE E L'ISCRIZIONE E' DISPOSTA DALLO STESSO DIFENSORE CIVICO.

ART. 27

CONVOCAZIONE

- 01. IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA ED I CAPO GRUPPO CONSILIARI, CONVOCA ENTRO IL TERMINE DELL'ANNO SOLARE, PURCHE' NON IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO, LA CONFERENZA DEI CAPO FAMIGLIA, PER RELAZIONARE SULL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
- 02. LA CONFERENZA E' APERTA AL PUBBLICO.
- 03. LA CONFERENZA PUO' ESSERE STRAORDINARIAMENTE CONVOCATA DAL DIFENSORE CIVICO PER GRAVI ED INDEROGABILI CIRCOSTANZE, QUANDO LO RICHIEDANO LA MAGGIORANZA DI 1/3 DEI CAPO FAMIGLIA.
- 04. NEL CASO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL DIFENSORE CIVICO DEVE OBBLIGATORIAMENTE INVITARE LA GIUNTA ED IL SINDACO.
- 05. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E LE FACOLTA' ATTRIBUITE AI SINGOLI DURANTE LA CONFERENZA, SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 03

ART. 28

IL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E

DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

- 02. E' NOMINATO DALLA CONFERENZA DEI CAPO FAMIGLIA.
- 03. L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO AVVIENE TRA UN ELENCO DI CANDIDATI PROPOSTI DAI CAPO FAMIGLIA.
- 04. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA PER TUTTO IL MANDATO ELETTORALE AMMINISTRATIVO ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI FINO

ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

- 05. I CANDIDATI DEVONO ESSERE DI RICONOSCIUTA PROBITA' ED AVERE LA NECESSARIA PREPARAZIONE CULTURALE.
- 06. NON POSSONO RICOPRIRE LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO I CONSIGLIERI COMUNALI USCENTI, NONCHE' GLI ASSESSORI ESTERNI.
- 07. LA CARICA E' INCOMPATIBILE:
- CON LA CARICA DI SEGRETARIO DI PARTITO POLITICO;
- CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE O PARLAMENTARE;
- CON LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O COMUNALE SOVVENZIONATE DAL COMUNE; IL DIFENSORE CIVICO NON PUO' RICOPRIRE LA CARICA PER PIU' DI DUE MANDATI CONSECUTIVI.

ART. 29

REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

- 01. SU PROPOSTA DEL SINDACO O DI UN TERZO DEI CAPI FAMIGLIA PUO' ESSERE CONVOCATA LA CONFERENZA DEI CAPI FAMIGLIA PER VOTARE LA REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO SOLO PER MOTIVATE O GRAVI RAGIONI CONNESSE ALL'ESERCIZIO DEL SUO UFFICIO.
- 02. LA PROCEDURA E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO.

ART. 30

FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

- 01. IL DIFENSORE CIVICO SEGNALA AL SINDACO GLI ABUSI E LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.
- 02. QUALORA RITENGA CHE L'INTERVENTO DEL SINDACO NON SIA STATO EFFICACE NEL RIMEDIARE ALLE DISFUNZIONI, HA DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATO IN GIUNTA.
- 03. IL DIFENSORE CIVICO PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI, PUO' CHIEDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO L'ESIBIZIONE,

ANCHE IN DEROGA AL SEGRETO D'UFFICIO, DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALL'OGGETTO DEL PROPRIO INTERVENTO OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI CIRCA LO STATO DELLA PRATICA E LE CAUSE DELLE EVENTUALI DISFUNZIONI ACCEDERE A QUALSIASI UFFICIO E PER ULTERIORI ACCERTAMENTI.

05. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' UN UFFICIO ONORARIO : CONVOCA STRAORDINARIAMENTE LA CONFERENZA DEI CAPI FAMIGLIA.

TITOLO 05 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

DEMANIO E PATRIMONIO

- 01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE.
- 02. TUTTI I BENI COMUNALI SONO INVENTARIATI E DI ESSI E' RESPONSABILE IL CUSTODE O L'ASSEGNATARIO.

ART. 32

CONTABILITA' E BILANCIO

- 01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.
- 02. IL CONSIGLIO COMUNALE EMANA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.
- 03. LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEL BILANCIO E RELAZIONA AL CONSIGLIO.
- 04. I BILANCI ED I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE CHE RELAZIONA AL CONSIGLIO COMUNALE E DA QUESTI APPROVATI UNITAMENTE AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

ART. 33

CONTROLLO DI GESTIONE

- 01. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.
- 02. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE, TRIMESTRALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL REVISORE DEI CONTI, UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE "ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA" DEGLI IMPEGNI E DEI
- PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO DI COMPETENZA SIA IN CONTO DI RESIDUI.
- 03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.
- 04. I TERMINI SONO ORDINATORI E NON PERENTORI.

ART. 34

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

- 01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMUNE SI INFORMA A CRITERI DI AUTONOMIA, DI PRODUTTIVITA', DI FUNZIONALITA', DI BUON ANDAMENTO E SECONDO PRINCIPI DI GERARCHIA, DI PROFESSIONALITA', E DI RESPONSABILITA' DI RISULTATO.
- 02. IL COMUNE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI ED ISTITUTI SPECIALIZZATI, PROMUOVE ED ATTUA PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

- 01. L'ASSETTO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO CHE INDIVIDUA LE VARIE UNITA' ORGANIZZATIVE.
- 02. LE ATTRIBUZIONI DI CIASCUNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 36

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- 01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI MEDIANTE LE STRUTTURE E CON LE FORME CHE ASSICURANO LA MIGLIORE EFFICIENZA, RICERCANDO ANCHE LA COLLABORAZIONE CON I PRIVATI CON I QUALI PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' DI CAPITALI.
- 02. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON QUOTE O AZIONI A SOCIETA' DI CAPITALI, I CUI FINI STATUTARI SIANO CORRISPONDENTI AI SUOI SCOPI ISTITUZIONALI.

ART. 37

AZIENDE

- 01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI CHE PRESENTANO LE CARATTERISTICHE PREVISTE DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI AZIENDE SPECIALI.
- 01. IL REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE DOVRA' PREVEDERE:
- ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENZA
- I REQUISITI RICHIESTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
- LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'
- DURATA E REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE
- RAPPORTI CON IL COMUNE

ART. 38

ISTITUZIONI

- 01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL COMUNE SI PUO' AVVALERE DI UNA O PIU' ISTITUZIONI LA CUI COMPETENZA E' DEFINITA NELLA DELIBERA ISTITUTIVA. 02. NON POSSONO ESSERE COSTITUITE PIU' ISTITUZIONI LA CUI COMPETENZA SI ESTENDA SU MATERIE TRA LORO AFFINI.
- 03. PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI SEGUE QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE AZIENDE.

ART. 39

REVISORE DEI CONTI

- 01. IL REVISORE DEI CONTI E' INCARICATO DELLA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA E ALLA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA.
- 02. ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE IN PIENA

AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.
03. IL REGOLAMENTO DEFINISCE I COMPITI DEL REVISORE E LE FORME
SPECIFICHE DI CONTROLLO DI GESTIONE, MEDIANTE LA PREVISIONE DELLA
LORO PERIODICITA'.

ART. 40

EFFICACIA REGOLAMENTARE

01. I REGOLAMENTI PREVISTI NEL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE APPROVATI ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, SALVO QUANTO IVI SPECIFICATAMENTE DISPOSTO.

ART. 41

EFFICACIA DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.

02. LE PROPOSTE DI MODIFICA O INTEGRAZIONE VOTATA PER APPELLO NOMINALE, SI INTENDONO APPROVATE CON LE STESSE MODALITA' DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO.